ORIGINALE

Registro generale N. 1165 del 31 DIC. 2012

COMUNE DI MISILMERI

AREA VI – Manutenzione e Servizi a Rete

Determinazione del responsabile del servizio

N. 82 / A VI del registro

Data 18-09-2012

Oggetto: Emergenza igienico – sanitaria. Liquidazione ordinanze n. 31 del 16/04/2012, n. 34 del 30/04/2012, n. 39 del 14/05/2012 in favore della ditta TECH SERVIZI s.r.l. CIG: **4549779467**

Il giorno 18-09-2012, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta Arch. Rita Corsale, nella qualità di Responsabile del Servizio dell'Area VI – Manutenzione Servizi a Rete, giusto provvedimento del Sindaco n. 12 del 12/04/2012, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'U.O.3

Premesso:

- Che il comune di Misilmeri, a far data dal 05/06/2006, ha trasferito la gestione del servizio di raccolta rifiuti al Co.In.R.E.S.,

- Che a seguito delle varie problematiche emerse nella gestione del servizio di raccolta dei RSU, sfociata in ultimo nell'interruzione del servizio a far data dal 17/02/2012, si è verificata una situazione insostenibile dal punto di vista igienico- sanitario, con l'accumularsi di notevoli quantità di rifiuti maleodoranti in tutto il territorio comunale, in special modo in prossimità delle postazioni dei cassonetti, che si sono trasformate in vere e proprie discariche a cielo aperto;

- Che con nota prot. N. 1716 del 16/02/2010 il Commissario ad Acta, nelle more della riorganizzazione del servizio e del Co.In.R.E.S. stesso per garantire l'igiene e la salute pubblica, ha demandato ai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'ATO PA 4 di adottare ogni opportuno provvedimento atto a ricondurre il servizio di raccolta dei rifiuti al normale svolgimento;

- Che con Determinazione n. 10 del 23/02/2012 il Consiglio di amministrazione del Co.In. R.E.S. ha preso atto che il consorzio non ere in condizione di svolgere il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e la raccolta differenziata, come previsto dal contratto di servizio;

- Che con determinazione n. 11 del 23/02/2012 il Consiglio di Amministrazione del CO.IN.R.E.S. ha preso atto dell'impossibilità del Consorzio di svolgere il servizio di raccolta RSU e ha demandato ai Sindaci dei Comuni soci, nella qualità di Autorità sanitarie e di ufficiali di governo, di approntare gli atti necessari al fine di eseguire la raccolta dei rifiuti urbani nei territori dei loro Comuni;

- Che con Determinazione n. 12 del 23/02/2010 il Consiglio di amministrazione del Co.IN.R.E.S., ha autorizzato l'utilizzo del personale in carico al Co.In.R.E.S. per la raccolta dei rifiuti nei singoli Comuni nelle condizioni di emergenza;
- Che con determinazione n. 13 del 23 02/2010 il Consiglio di amministrazione del Co.In.R.E.S. ha autorizzato ogni singolo Comune a sostituirsi al Co.IN.R.E.S. anche per quanto riguarda il conferimento in discarica,

- Che l'art. 19 della L. r. 9/2010, al fine di garantirla transizione senza soluzione di continuità verso il nuovo assetto organizzativo della gestione integrata dei rifiuti, ha definito un regime di regolazione della fase di passaggio, individuando specifiche regole cui devono attenersi le Istituzioni pubbliche cui sono state attribuite competenze in materia di rifiuti, nonché i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, specificando che gli stessi continuano a svolgere le competenze attribuite fino al definitivo avvio del servizi odi gestione integrata dei rifiuti con le modalità previste dalla predetta legge, ovvero fino alla soppressione delle autorità d'ambito;

- Che con circolare n. 2/2010 il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha stabilito che ai sensi della disposizione n. 28 del 14/12/2010 del commissario delegato ex O.P.C.M. n. 3887/2010, la vecchia gestione non può comunque eccedere la durata di anni uno decorrente dalla data di pubblicazione della suddetta circolare sulla G.U.R.S.;
- Che la circolare è stata pubblicata sulla G.U.R.S. n. 57 del 31/12/2010 e che quindi il temine resta fissato per il 31/12/2011;

- Che questo Comune, per consentire lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, ha affidato, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., il servizio di locazione senza conducente (nolo a freddo), per otto mesi, n. 4

- autocompattatori e n. 2 autocarri leggeri tipo gasolone e che lo stesso è scaduto il 27/06/2011;

- Che in considerazione della mancata costituzione delle suddette S.R.R., in via cautelativa, allo scadere del precedente contratto, ha ritenuto opportuno procedere all'affidamento della fornitura di n. 4 autocompattatori senza conducente (nolo a freddo), per dieci mesi , per la raccolta di R.S.U., nelle more della costituzione delle S.R.R.

- Che pertanto con determinazione n. 51/AVI del 01/04/2011 è stato deciso di procedere all'affidamento della fornitura in parola;

- Che il capitolato d'oneri prevedeva la possibilità, in caso di emergenza igienico - sanitaria, di affidare alla ditta aggiudicataria la fornitura di nolo a caldo, al fine di scongiurare possibili conseguenze per la salute dei cittadini;
- Che in data 16/06/2011 è stata esperita la gara in parola, risultando aggiudicataria provvisoria la ditta TECH SERVIZI, con sede in Siracusa C/da Vignarelli – Zona Industriale Floridia;

- Che a far data dal 13/04/2012 gli operatori Co.In.R.E.S., in servizio nel territorio di Misilmeri, hanno sospeso il servizio e che ciò ha determinato l'accumularsi di RSU lungo le strade del centro urbano e della frazione di Portella di Mare;

- Che il Comune ha provveduto a segnalare al Co.In.R.E.S. l'interruzione del servizio da parte degli operatori del consorzio, chiedendo che venissero adottati provvedimenti immediati per la risoluzione delle problematiche connesse con la mancata raccolta;

- Che il Co.In.R.E.S. non ha dato comunicazione alcuna, né ha adottato provvedimenti atti a risolvere l'emergenza venutasi a creare;

- Che con nota prot. N. 12713 del 16/04/2012, il Comune di Misilmeri ha chiesto all'ASP di valutare le condizioni igienico – sanitarie determinatesi a seguito dell'accumularsi dei rifiuti lungo le strade;

- Che l'ASP con nota prot.926 del 16/04/2012, acclarata al protocollo generale di questo Ente al n.13050 del 17/04/2012, ha segnalato la pericolosità derivante dall'accumulo di R.S.U. presso tutto il territorio di Misilmeri;

- Che con ordinanze n. 31, 34, 39 /2012 al fine di scongiurare l'emergenza igienico-sanitaria, è stata individuata la ditta TECH SERVIZI s.r.l. già aggiudicataria della gara avanti citata per la fornitura di n.4 autocompattatori e di autisti ed operatori in numero congruo al superamento dell'emergenza;

- Dato atto che l'astensione dal lavoro degli operatori CO.In.R.E.S., causa di grave emergenza igienico–sanitaria, si è protratta per il periodo delle 3 ordinanze e quindi dal 17/04/2012 al 28/05/2012;

- Visto che il servizio in parola è stato regolarmente eseguito;

- Visto la fattura n. 244/2012 del 31/05/2012 dell'importo di € 105.169,62 oltre I.V.A. 21% pari a € 22.085,62 in totale € 127.255,24 relativa al servizio di che trattasi;

- Visto la nota di credito n. 004/2012 del 31/08/2012 dell'importo di € 16. 456,02 oltre IVA 21% pari a € 3.455,76 in totale € 19.911,78 relativa alla fattura n. 244/del 31/05/2012, per errata fatturazione;

- Visto che in data 07/08/2012 il Responsabile dello sportello unico previdenziale della sede INAIL di Siracusa ha emesso il certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.), dal quale risulta che la ditta TECH SERVIZI s.r.l. è in regola con i relativi obblighi contributivi;

- Ritenuto di dover impegnare la somma di € 107.343,46, I.V.A. compresa, al Cap. Peg. 1285 avente per oggetto "Trasferimento quota consorzio intercomunale rifiuti energia servizi" del bilancio corrente esercizio;

- Ritenuto di dover liquidare e pagare alla ditta TECH SERVIZI s.r.l. con sede in Siracusa C/da Vignarelli- Zona Industriale Floridia, la somma di € 107.343,46 relativa alle Ordinanze 31-34 e 39/2012;

- Viste le ordinanze n. 31, 34, 39/2012;
- Visto l'art. 125 del decreto legislativo 163/2006;
- Visto l'art. 107 del D. Lgs 267/2000
- Visto l'art. 1 lettera h della legge Reg.le 48/91 e s.m.i., con il quale è stata recepita la Legge 142/90 e s.m.i.;

Propone
Al Responsabile del Servizio

- Impegnare e pagare alla ditta TECH SERVIZI la somma di € 107.343,46 a saldo della fattura n. 244/2012 del 31/05/2012 relativa alle Ordinanze 31-34 e 39/2012;

- Dare atto che la superiore spesa di € 107.343,46 deve essere imputata al cap. PEG. 1285 cod. 1.09. 05.05 avente per oggetto "trasferimento quota consortile intercomunale rifiuti energia e servizi del bilancio 2012 in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2011, presentava lo stanziamento definitivo di € 3368.735,33 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per € 1.987.735,33 ;

- Dare atto che il presente impegno viene assunto nel rispetto del comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000

- Trasmettere il presente atto all'Area II Servizi finanziari per le procedure di contabilità, controlli e riscontri amministrativi.

Cod. u. 1250
Imp n. 663/12

Il Responsabile dell'U.O.3
(Geom. Piero Sucato)

IL RESPONSABILE DELL'AREA VI

- Vista la superiore proposta di determinazione,
- Dato atto della regolarità della presente proposta;

DETERMINA

- Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n. 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- Di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;
- Di trasmettere il presente atto all'Area II programmazione, bilancio servizi finanziari per le procedure di contabilità, controlli e riscontri amministrativi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VI

cal. fatt. n. 1340/12
cal. atto di esecuzione 1340/12

Visto di regolarità contabile sulla Det. n 82 del 18/06/12

Il/la sottoscritto/a dott.ne Br. Fici, ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma 11, della legge 15.5.1997, n.127;

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.-

Lì, 20. 06. 2012

Il Responsabile Area II
Programmazione Bilancio
Servizi Finanziari e Tributari
(dott.ssa Bianca Fici)

(Timbro e firma)

Il/la sottoscritto/a _____

ATTESTA

che nel presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto.-

Lì, _____

(Timbro e firma)

Affissa all'albo pretorio il 16 MAG. 2013
Defissa il 31 MAG. 2013

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo 16 MAG. 2013 senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE